LA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN EUROPA

í

— FABRIZIO MARINELLI —

I Premesse generali e finalità dello studio.

La proprietà collettiva in ambito montano e rurale, espressione di un utilizzo solidale del territorio inteso come bene in grado di fornire delle utilità periodiche e rinnovabili, viene studiata compiutamente, per la prima volta, nell'ottocento, in contemporanea a due fenomeni che si affermeranno proprio in quel secolo: la nascita di alcune scienze sociali, quali la sociologia, l'etnologia e la storia economica da un lato; le grandi codificazioni civili dall'altro.

Tuttavia lo studio di tali proprietà è assai diversificato: come rileva Stahl «Nel 19° secolo si conoscono piuttosto bene la "Mark" delle popolazioni germaniche, il "mir" russo, o le strutture sociali degli Slavi del sud». Eppure «Intere regioni dell'Europa rimangono, contemporaneamente, sconosciute».

Se dunque lo sviluppo delle nuove scienze e l'affermarsi del positivismo inducono gli studiosi ad occuparsi del problema delle proprietà collettive con metodo interdisciplinare, il dibattito giuridico intorno ai codici ne resterà sostanzialmente estraneo. I codici ottocenteschi si occupano ovviamente della cosiddetta comunione (anche se in modo limitato e con qualche fastidio), mentre tendono ad escludere ogni riferimento a quella proprietà collettiva con caratteristiche agricole e locali che sarà oggetto, al contrario, del presente lavoro.

Pertanto, lo scopo delle pagine che seguono non sarà quello di esaminare la disciplina e la funzione della comunione ordinaria all'interno delle codificazioni, quanto di indagare in che misura gli specifici fenomeni collettivi su indicati hanno inciso (magari soltanto in negativo, come esperienze da rimuovere) sulle codificazioni nazionali e sulle legislazioni dei vari stati europei. Avvertenza non inutile è quella di sottolineare l'estrema diversità strutturale e concettuale delle proprietà collettive e delle cosiddette "comunità di villaggio" che sono tra di loro assai diversificate, a causa di situazioni ambientali e tradizioni proprietarie dici del tutto diversi nei vari stati europei. Ne discende una frammentarietà complessiva che rende il discorso irto di difficoltà. Di tali difficoltà questo studio tiene conto, limitando dunque le sue finalità all'indicazione di alcuni rapporti storici e sistematici che sono sembrati significativi ed alla discussione di alcune tesi che, al contrario, appaiono eccessivamente semplificatorie.

Un discorso, dunque, che si prospetterà sotto un profilo metodologico sia storico sia comparatistico, ma che tenterà anche di dare delle indicazioni sistematiche di diritto positivo, utili per il giurista contemporaneo che voglia compren-

dere la genesi dei vari istituti, ed insieme le somiglianze c le diffèrenze tra situ: zioni diverse nel loro evolversi e strutturarsi, ma comunque confrontabili e pargonabili.

2 Proprietà collettiva e proprietà esclusiva tra illuminismo e rivoluzione.

Le stratificazioni, ed in qualche misura le ambiguità, che nel corso dei secoli sono andate accumulando nella disciplina della proprietà, presentano un pun di svolta decisivo, secondo alcuni uno snodo fatale, comunque un tourna significativo, nei due decenni che si situano tra il diciottesimo ed il dicianno vesimo secolo. Le dottrine degli illuministi e dei fisiocrati, e con esse il libera smo politico ed economico che si afferma con la Grande Révolution, costringo il modello dominicale, che nel medioevo si era sviluppato in Europa attraver forme articolate e complesse, a confluire forzatamente in uno schema unificant che individua nella proprietà esclusiva, e nella sua intima semplicità, l'archeti ed il modello del diritto soggettivo assoluto. Su di esso si fonda il diritto priva moderno, ed in qualche misura anche l'elaborazione di alcuni principi e conce propri di quella democrazia occidentale che è pervenuta sino a noi.

Riflesso non unico, ma di certo significativo, dell'affermazione di tale model quello della proprietà liberale appunto, è la riduzione in spazi ridottissimi angusti della proprietà collettiva, ovvero di una proprietà che viene esercitata più soggetti sullo stesso bene (spesso, ma non necessariamente, in modo co temporaneo). Il problema ha radici antiche, per cui occorre fare un passo indutro e verificare – in questa sede, di necessità, assai succintamente – alcune car teristiche specifiche dell'evoluzione storica del diritto di proprietà.

ticolazione all'interno del diritto di proprietà, che sino ad allora era restato co la concreta possibilità di utilizzare il bene, di coltivare, di pascolare. Il fatto p dità del titolo di proprictà, che «sussiste, ma che è sepolta e soffocata», quai senza mercati, senza ordine, quel che più contava non era tanto l'astratta va una economia angusta qual è quella medioevale, senza punti di riferimen quel modello di proprietà che di tale società era espressione. Di conseguenza, sto stato, con la dissoluzione dell'impero, entrò in crisi, la crisi travolse anc supponeva una società omogenea ed uno stato forte ed accentrato; quando qu poteva non essere astratta. Si trattava di una concezione assai raffinata, che p formale dell'ordinamento, ad una appartenenza legale che – in quanto tale – n quindi faceva riferimento ad un presupposto soggettivo, ad un riconoscimen La proprietà romana era fondata sul dominus, ovvero sul titolare del diritto riferimento ad imperatori, a vassalli, a signori lontani; quello che conta i patto ed unitario. Il diritto dominicale astratto, il cosiddetto dominio diretto del bene dal proprietario dello stesso in senso formale. Si realizza così una dis prietà prevale sul diritto proprietà e questa prevalenza allontana l'utilizzati

Divisione demaniale della piana di Campo Imperatore (Gran Sasso d'Italia) tra i comuni della Baronia di Carapelle in Provincia dell'Aquila (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

dominio utile, ovvero la possibilità, concreta ed attuale, di utilizzare le terre vivere. Ma l'economia si sviluppa attraverso fenomeni assai più rapidi del d to, ed il Rinascimento che segue i cosiddetti secoli bui (che poi tali non s affatto) si affernia anche con il mercantilismo, con la scoperta di nuovì teri ri, con lo sviluppo dei commerci, della produzione, degli scambi. La proprimedievale viene percepita come arretrata ed il feudo, che di tale economi espressione paradigmatica, perde le sue connotazioni politiche ed economiche in qualche misura lo giustificavano come nicrosistema giuridico, e divi uno strumento esclusivamente fiscale.

Ancora, grazic all'empirismo inglese ed all'illuminismo francese si affern principio di utilità economica. Esso postula il massimo grado di efficienza, proprietà individuale – lo si ripete con ridondante e sospetta frequenza nei tati dell'epoca – è la sola che per definizione garantisce il maggior grado di cienza nell'economia della produzione e dello scambio. Quindi, a questa prietà individuale basata sull'efficienza viene innalzato un monumento intorno ad essa i codici civili europei costruiranno un mito, come tale acrit mente esaltato nella scala dei valori borghesi, che addirittura la antepone a gli altri. Un processo, questo, che si svolge con singolare accelerazion Francia, per cui è proprio alla Francia degli anni che vanno dall'ottantanov 1804, ovvero dall'inizio della rivoluzione alla promulgazione del Code che bisogna volgere lo sguardo per tentare di comprendere alcuni pass. significativi. Un quindicennio che segna in modo indelebile ed irreversibile il diritto privato continentale, ed al suo interno, non casualmente, proprio il di odi proprietà.

3 La regola: il modello proprietario liberale quale simbolo del Code civi

La derivazione illuministica e contraddittoriamente post-rivoluzionaria Code civil è stata studiata dalla dottrina francese ed europea con una ricchi di riferimenti che ne rendono non solo impossibile, ma anche inutile, l'ele zione; tuttavia merita almeno un cenno non solo la nozione e la disciplina Portalis riserva alla proprietà nel famoso discours preliminaire, ma anche l pianto stesso del codice, attentamente costruito intorno alla proprietà: non caso, ancora una volta, che il primo libro del Code sia dedicato alle persone alle persone intese soprattutto nella loro dimensione di individui e di proprieti; il secondo libro ai beni, ovvero all'oggetto del diritto di proprietà; il t libro ai modi di trasferimento della proprietà, in cui confluiscono indisti mente i negozi inter vivos e quelli mortis causa.

Ma l'apparente compattezza dell'impianto tradisce delle significative smature: ad esempio, quanto della tradizione giuridica del passato, dal diritto re no ai glossatori all'*Ancien Régime*, si sia trasferito nel moderno concetto di

prietà. L'influenza di Pothier sul *Code civil* in tema di proprietà, a lungo vantata, è stata posta negli anni ottanta, autorevolmente, in discussione. Paolo Grossi ha spiegato che Pothier è stato un raffinato sistematore dell'ordinamento giuridico, ma che non ha inciso sulla concezione proprietaria del *Code*, e che dunque, in questa ottica, deve essere considerato più come l'ultimo dei giuristi antichi che non come il primo dei moderni. La notazione di Grossi sul maestro di Orleans è certamente esatta, tuttavia non può disconoscersi come quest'ultimo abbia compiuto una operazione che nella sua originalità ha permesso l'ulteriore sviluppo del concetto di proprietà contenuto nel codice.

era quasi mai proprietario nel senso moderno del termine, perché la signoria un punto di vista formale, prima della Rivoluzione, l'utilizzatore del bene non un soggetto spetta il massimo potere possibile di utilizzo concreto sulla cosa. Da astratta sul bene era di altri, imperatori, re, feudatari, vassalli. Si distingueva, francese propriété per indicare quella situazione giuridica secondo la quale ad si limita a razionalizzarla terminologicamente e quindi logicamente, collegando da quello utile, proprio di chi utilizzava il bene direttamente, ed era in rapporto appunto, il dominio diretto, proprio di chi comunque traeva godimento dal bene, Pothier, si diceva, compie un'operazione consistente nell'utilizzare il termine gior ambito di godimento del bene, utilizzandolo in via diretta ed immediata. Da ad un termine francese, la propriété appunto, il contenuto della proprietas romaimmediato con lo stesso. Pothier non condanna né modifica tale situazione, ma questa impostazione - che è insieme logica, storica e linguistica - non nasce la Conseguentemente, la proprietà viene riconosciuta in capo a colui che ha il magna, che nella sua forma classica non riceveva più alcuna concreta applicazione. mente possibile il passo successivo. tuttavia il passaggio semplificante (ed in qualche misura semplificatorio) da una proprietà moderna (per questo bisognerà attendere qualche decennio ancora), proprictà scomposta ad una proprietà unitaria si è compiuto, e si è reso logica-

Sarà dunque la codificazione napoleonica a consacrare il proprietario unico, ma esso – identificato collettivamente in una classe sociale, ovvero in quella borghesia che si andava affermando – rimane il vecchio utilista, divenuto pieno proprietario a seguito dell'espropriazione, effettuata dalla legislazione rivoluzionaria, dei diritti del direttario. Di tale situazione è espressione compiuta e paradigmatica l'art. 544 del *Code*, la cui interpretazione da parte della dottrina e della giurisprudenza si affinerà negli anni con sempre maggiore efficacia, pur all'interno di una precisa scelta tecnica, dando rilevanza all'idea individuale nella disciplina dei diritti, ed ideologica, perché riconosce il nome di proprietà solo a quella forma di appropriazione caratterizzata da una tendenziale illimitatezza dei poteri del titolare.

4 L'eccezione: i biens communeaux e le proprietà collettive nella Francia rur


Eppure neanche il *Code civil* riesce ad obliterare completamente la propre collettiva. Resistono infatti i cosiddetti *biens communeaux*, di cui all'art. che hanno caratteristiche fondiarie, basate su di un possesso immemora avente lo scopo di permettere la raccolta della legna ed il pascolo del bestia Prima del *Code*, di tali beni si trovano cenni nelle grandi *Ordonnance*. Daguesseau e Colbert emanate tra il seicento ed il settecento, dove si fa esp so riferimento al fatto che ai titolari dei diritti stessi, che sono tali in forz concessioni del signore locale, non sono opponibili né la regola possesso titolo per i beni mobili né un titolo vero e proprio, neanche se confermato da situazione possessoria, per i beni immobili. Tanto è vero che la giurisprude francese, anche dopo la rivoluzione, avrà sempre un atteggiamento di gra attenzione per questa categoria di beni comuni e tenderà a favorire, in casconflitto, la comunità del villaggio sul privato possessore.

I biens communeaux dunque, da un lato, dimostrano come delle riserve s nione tradizionali tra abitanti dei tanti piccoli comuni d'oltralpe. E, quello c le del legislatore ottocentesco e, dall'altro, fanno riferimento a forme di co ra presenti sia nella realtà economica della Francia sia nella trama ordiname totale assimilazione della proprietà alla concezione individualista fossero ai ed al cosiddetto "transito" detto parcours, entrecours, marchage, servitù e d Già Zacharie, a metà dell'ottocento, fa riferimento al cosiddetto "vano pasc i beni "sezionali", ultima testimonianza delle antiche comunità di villaggio gricoltura. E ciò particolarmente nelle zone di montagna, nei Pirenci, ostacoli proprio in relazione allo sfruttamento collettivo di risorse attinenti dalla Francia borghese alla Francia contadina, incontra delle resistenze e d sono la dimostrazione che la semplificazione del diritto di proprietà, imp legislatore francese si guarda bene dall'assimilarli ai diritti reali; tuttavia, non del Comune in quanto ente pubblico. Certo si tratta di eccezioni, percl modificabili e comunque di proprietà dei singoli abitanti nella loro collettiv più importante, il Code afferma che si tratta di diritti acquisiti, come tali modo specifico ad un proprietario. In questa ottica si vedano ancora gli art ti che possono essere impediti dal proprietario con la chiusura del fondo Delfinato ed in modo più specifico in Savoia con le "società degli alpeggi" e a sopravvivere anche a quel sistema giuridico e socio-economico che magi 537 del Code, che fa riferimento ai beni che non appartengono ai privati, rileva come l'abolizione di tali diritti, avvenuta nel 1791, si riferisca soltar legittimi questi beni comuni, eppure ad essi, pur se in negativo, deve farsi le prescrizioni anche ai beni comuni. Certo non può parlarsi di un sistema 650, che fa riferimento alle servitù pubbliche comunali, l'art. 2227, che este terreni chiusi, restandone pertanto esclusi tutti quei terreni non appartenen rimento, il che equivale in qualche misura a riconoscerli. Dunque, essi rieso

mente aveva segnato la rottura tra proprietà medievale e proprietà moderna, dimostrando una inaspettata vitalità proprio nelle campagne francesi. Più recentemente, la legge francese del 9 gennaio 1985 sullo sviluppo e la protezione della montagna ha riordinato l'organizzazione e la disciplina delle sezioni; ed anche se i beni sezionali tendono sempre più spesso a divenire beni comunali e comunque, pur in questa veste, a perdere di ruolo economico e sociale, essi sono lì a dimostrare come l'aver mantenuto i biens communeaux all'interno dell'ordinamento codicistico sia stata di certo un'eccezione alla regola della proprietà individuale, ma un'eccezione meditata e significativa.

| 5 | Il codice italiano del 1865 e la legislazione di fine ottocento in tema di proprietà collettive.

collettiva, almeno in agricoltura. Le leggi in questione sono la legge 24 giugno legislatore italiano si preoccupa di abrogare «tutti gli usi e le consuetudini, a cui ormai comune a tutto il continente europeo: il legislatore piemontese, divenuto economico-sociale. Tuttavia, tali leggi resteranno a testimoniare come il tenoche ne sospenderà gli effetti a causa della loro scarsa efficacia sotto un profilo avranno vita facile e saranno di fatto abrogate dalla legge 8 marzo 1908 n. 76 servitù di pascere, tuttavia contiene al suo interno la previsione dell'affrancache non disdegneranno un approccio originale con il tenomeno della proprietà proprietà collettive montane sarà affrontata e dibattuta in profondità, grazie agli giudici. Eppure, negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, il possano ancora essere presenti non tanto nelle leggi, quanto nella mentalità dei il codice stesso non si riferisca», proprio per la paura che retaggi del passato Anche la concezione della proprietà non si sottrae a questa derivazione, peraltro La derivazione del codice italiano post-unitario da quello francese è cosa nota. siva approda in Italia. Un dibattito che passerà dalle aule del Parlamento, dove sente ai più avveduti interpreti del diritto civile e del diritto agrario dell'epoca. meno della proprietà collettiva non sia affatto dimenticato, ma anzi sia ben prenizzate, tende a valorizzare proprio la cooperazione in agricoltura. Tali leggi non prietario; la seconda, di riordino e di conservazione delle strutture agrarie orgazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento del canone annuo al prointerventi di Giovanni Zucconi e di Tommaso Tittoni, due parlamentari liberali Parlamento italiano discuterà due leggi nelle quali la problematica relativa alle proprietà collettiva di Giacomo Venezian vengono pubblicate a Camerino nel 1888 n. 5498 e la legge 4 agosto 1894 n. 397: la prima, di natura abolitiva delle l'avevamo lasciato con Zucconi e Tittoni, a quelle dell'Università. I profili teol'attenzione che anche la dottrina giuridica portò al fenomeno. Le reliquie della Il perché di questa complessa evoluzione appare, comunque, significativo del-887, ed il dibattito europeo sulla storicità della concezione proprietaria esclu-



Pianta della Nuova Colonia delle Camarde in agro di Castel di Sangro
(A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

non alienarli; diritto dei singoli all'uso e godimento dei beni nei limiti istituziodestinare i beni stessi all'uso diretto dei singoli partecipanti, e quindi dovere di cipua funzione economica impressa al bene, dove il diritto di proprietà fa capo schema di proprietà collettiva caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, dalla ed in esso, in particolare, all'interno della teoria dei diritti reali. Venezian dapnire per essa uno spazio coerente all'interno dell'ordinamento giuridico italiano mette di dare un quadro sistematico alla proprietà collettiva, tentando di rinvespecie se convenientemente indirizzate dalla legge. ché se da un lato egli considera gli usi civici dannosi per lo sviluppo di una della comunità sui beni, di natura personale e non reale, ma anche il dovere di alla corporazione come interesse generale di un gruppo. Un potere immediato titolarità in capo ad una persona giuridica e, sotto quello oggettivo, da una preprima pone le premesse metodologiche del proprio lavoro; quindi, realizza uno rici e quelli pratici si fondono nella prosa del civilista triestino, il quale si ripromoderna economia agricola, dall'altro ne riconosce le potenzialità associative nali della comunità. Le pagine del Venezian sul tema sono assai equilibrate: per-

con qualche semplificazione negli usi civici, poteva anche passare per ecceziocomplessità del modello proprietario. Sia sufficiente ricordare Vincenzo disposti ad ammettere. E se la proprietà collettiva, che noi oggi individuiamo Simoncelli, che nelle pagine sull'enfiteusi sottolineerà la natura dissociata del Ma il giurista triestino non è il solo a cogliere, tra ottocento e novecento, questa affermare. Una crisi cui non si sottrasse nemmeno il tentativo, insieme ardito ed ne alla regola generale dell'unicità del dominio, l'enfiteusi metteva profondamodello dominicale sottesa all'istituto, una natura che rendeva il modello proscienza giuridica italiana. ma della proprietà collettiva fosse ancora ben presente nelle riflessioni delle tolineare come nei decenni che si pongono tra ottocento e novecento il proble come diritto reale di godimento su cosa altrui. Resta però, questo dibattito, a sot versa, come peraltro è dimostrato dalla diversa scelta che fece il legislatore de diritto che si conforma alla realtà dei rapporti sociali ed economici e non viceun istituto compatto e lineare. Ovviamente il tentativo non riuscì, perché è il quello della struttura, proprio per sottrarlo ai vincoli che rendevano la proprietà ingenuo, di costruire l'istituto codicistico dell'enfiteusi, nel codice civile del mente in crisi proprio quella concezione unitaria della proprietà che si voleva prietario più articolato e complesso di quanto i giuristi dell'ottocento fossero 1942, il quale restituì l'enfiteusi allo schema proprietario, sia pur ipotizzandolo 1865, come contratto, accentuando il profilo della fonte di produzione rispetto a

Quindi, si giungerà alla nota legge di riforma degli usi civici, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, che tenterà di spostare il baricentro della materia dal diritto privato al diritto pubblico e che comunque abbandonerà ogni riferimento sistematico alla proprietà qual essa è delineata negli articoli del codice. Il che dimostra come la materia venga ritenuta eccezionale dal legislatore, il quale neanche

quindici anni dopo elaborerà un codice civile dal cui testo saranno accuratamente espunti tutti i riferimenti possibili agli usi civici ed alle proprietà collettive in agricoltura. Ma prima di approfondire tali aspetti, sarà opportuno un esame delle altre esperienze curopee, ed in primo luogo di quella tedesca.

costruzione del diritto di proprietà come modello del diritto soggettivo.

concezione romanistica dello stesso. In questa ottica recuperare la tradizione perché solo così si sente rassicurata circa la definitività delle conclusioni di tale ca e politica, ancorare stabilmente il diritto di proprietà ad un concetto astratto, sia tedesca vuole, all'interno di un complesso processo di elaborazione giuridica di Savigny è ancora grande) e implicazioni ideologiche dall'altro (la borgheconfluiscono suggestioni romanistiche da un lato (l'influenza della scuola storinella Germania della seconda metà dell'ottocento. Un'operazione nella quale certo tale dibattito si sviluppa soprattutto, grazie all'apporto della pandettistica, del diritto soggettivo e la concreta rappresentazione del diritto di proprietà; di degrado sotto il profilo economico e giuridico. più perfetta espressione del dominio, solo temporaneamente accantonata duranmento autorevole alla moderna concezione della proprietà, che si pone come la romanistica significa - nell'intenzione dei pandettisti - assicurare un fondaquello del rapporto tra concezione moderna e liberale del diritto di proprietà e processo). Tale profilo ripropone peraltro un dibattito ancora più antico, e cioè E' assai risalente nel tempo il dibattito circa i rapporti tra la concezione astratta te il medioevo che - come è noto - veniva ritenuto, all'epoca, un periodo di

eccellenza nel quale si veniva realizzando la fusione tra le due concezioni, ger-Il che potrebbe apparire strano in quanto l'ordinamento tedesco era il luogo per caratteristiche della proprietà intesa come modello del diritto soggettivo, come relativi il diritto dominicale, concetti che tuttavia danno per scontate proprio le Certamente tale operazione permette un grande affinamento tecnico dei concetti sistematica tra diritti reali assoluti e diritti relativi. La ripartizione si fondava. zione tra situazioni di fatto e situazioni di diritto; b) l'assenza di una divisione pure non corrisponde perfettamente al nostro possesso), cioè di una netta distinuna netta contrapposizione tra proprietà "Eingentum" e possesso "Besitz" (che germanico medievale due erano le caratteristiche fondamentali: a) la mancanza di manistica da un lato, romanistica dall'altro, della proprietà. Nell'ordinamento lettiva poteva suscitare in Germania, patria della gewere, non vengono raccolte. tali necessariamente unificanti. Le pur rilevanti suggestioni che la proprietà coldei primi contatti con la civiltà romana, in una cconomia di sussistenza che non piuttosto, nella distinzione tra beni mobili e beni immobili così come accadeva in Francia prima della rivoluzione; nel diritto germanico più antico, fin dall'epoca

poteva contare sulla fertilità della terra, ma doveva sfruttare soprattutto i boschi de i pascoli attraverso l'apporto dell'intera comunità familiare, solo i beni mobili crano suscettibili di appropriazione individuale. Gli immobili, al contrario, erano posseduti in comunione, dall'intera tribù o comunità nel periodo più remoto, dalla famiglia nei secoli successivi.

getto della situazione giuridica di appartenenza consisteva non tanto nel bene bene più estates. Dunque sia in Inghilterra che in Germania, nel Medioevo, «l'ogcontenuti diversi, in Inghilterra, analogamente, possono consistere sul medesimo proprio in tale aspetto la matrice comune che lega il diritto tedesco a quello ingledalla cosa stessa, potendo dunque esistere diversi titolari di gewere sul medesimo il titolare di una situazione di appartenenza sulla cosa traesse comunque utilità tiva del possesso). Con riferimento specifico ai beni immobili, rilevava il fatto che un rapporto con il bene (il giurista moderno, parlerebbe oggi di concezione oggetza, che si esprimeva attraverso il comportamento estrinseco di coloro che avevano lemento preponderante era costituito dal contenuto della situazione di appartenenlo o l'investitura. Non che quest'ultimo fosse privo di rilevanza, ma in genere l'econtava era l'appartenenza concreta, il rapporto diretto con la cosa, più che il titozione che indicava un rapporto con la cosa, senza ulteriori distinzioni: quel che In questo contesto con il termine gewere si indicava, genericamente, ogni situamateriale fine a sé stesso, quanto in un'entità astratta, concretatasi nel godimento se: se in Germania si possono avere tante gewere su uno stesso bene, ciascuna con bene. In questo senso (lo si vedrà meglio più avanti, sub 6) è agevole riconoscere limitato temporalmente e/o quantitativamente di utilità derivanti dalla terra».

Dal quadro appena tracciato emerge che in epoca medioevale «si sviluppò in Germania un sistema di proprietà frazionata, possibile su cose anche incorporali come lo erano state le *tenures* in Inghilterra e che aveva come oggetto delle utilità economiche». In conseguenza, alla luce di queste considerazioni, appare logico che nell'ambiente tedesco l'idea di uno sfruttamento collettivo della terra da parte delle comunità locali fosse sicuramente più semplice da accettare, rispetto a quanto accadeva nei paesi di area romanistica. Tuttavia pian piano le influenze romanistiche si fecero strada nell'ambiente tedesco (si pensi all'elaborazione della teoria del dominio diretto e del dominio utile) trasformando le forme di proprietà collettiva, caratteristiche del primo, in situazioni di comproprietà, mentre le situazioni di possesso collettivo vennero classificate quali comunioni per quote ideali uguali.

7 Il Burgerliches Gesetzbuch e la proprietà collettiva nell'ambiente tedesco.

Eppure, nonostante queste premesse, la pandettistica costruisce il diritto di proprietà sul modello romanistico, da un lato perché lo trova più aderente alla concezione liberale della proprietà, dall'altro perché su di esso modella il diritto


soggettivo assoluto, che in quanto tale non può non fondarsi su di una concizione soggettiva ed esclusiva del rapporto tra il titolare ed il bene. Si tratta una vera e propria violenza sulla storia, quella della pandettistica, in particola sulla storia tedesca, perpetrata in nome di un mito, la proprietà liberale qua specchio della proprietà romanistica e quindi della civiltà, al quale vengor sacrificate consuetudini storiche e legami con il territorio.

storia della proprietà come si è manifestata per secoli nelle pianure tedesche cendosi ad un modello ispiratore, quello romanistico appunto, assai distante dal appartenenza dei beni immobili, tuttavia la proprietà collettiva è totalmente asse che caratterizza tale codice possa farsi risalire proprio alle tradizioni collettive va alcun accenno. E sebbene la incompiuta distinzione tra possesso e detenzio nizzante, cancella ogni traccia di tale passato e non dedica alla proprietà collet novecento, frutto della pandettistica più matura, ma non per questo meno rom e nel Voralberg, dove si è dovuto tener conto del rapporto tra antichi diritti sfruttamento delle risorse forestali, basato su forme comunitarie di utilizzo del nelle Alpi austriache (si ricordi, al riguardo, la coraggiosa, anche se sfortunal te nel codice tedesco, e la proprietà individuale trionfa anche in Germania, rif Di conseguenza, il codice civile tedesco, che entra in vigore proprio all'inizio d dell'Austria, sviluppate su tutte le Alpi e regolate in modo specifico nel Tiro terra, resta un fenomeno del tutto eccezionale e circoscritto. Per restare all'i re per edificare una società contadina sotto la sovranità formale dell'Imperatore lega di Villach, che nel 1478 tentò di escludere la nobiltà dall'esercizio del pot mi decenni ha messo in crisi antichi e delicati equilibri. sfruttamento e crescita della popolazione comunale, un rapporto che negli ul terno dell'ambiente tedesco non possono però dimenticarsi le comunità agrai Ed anche oggi, la legislazione di alcuni Laender in ordine al godimento ed al

8 Ulteriori esperienze di proprietà collettive in Europa

Sarebbe troppo complesso, in questa sede, approfondire le varie esperienze c la proprietà collettiva ha suscitato nei vari stati europei in cui la codificazio ha avuto un ruolo meno caratterizzante e significativo della Francia, de Germania e dell'Italia.

Tuttavia alcuni cenni possono essere utilmente forniti, quanto meno allo sco di verificare le accelerazioni ed i ritardi che il fenomeno delle proprietà colli tive conosce nelle varie nazioni europee. In Serbia ed in Albania la società forte struttura patriarcale, ha mantenuto quel carattere tribale che nemmeno lunga dominazione ottomana era riuscita a scardinare. Il che ha permesso mantenersi di una proprietà collettiva a livello di comunità domestica (*zadrug* composta da diverse generazioni di parenti e relativa a beni che sono inalier bili al di fuori della comunità e sono divisibili e cedibili solo all'interno di es:



Pianta delle montagne di Vio e Porcinaro contese tra le due università (A.S.A. Fondo Ciarletta).



Pianta rappresentativa e descrittiva del Monte Cocurello ex feudale (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

Esiste poi una terra comune a livello tribale, detta *komunica*, o *planina*, se in montagna, o *senina* se si tratta di un bene dichiaratamente comunale. Quest terra comune ha per oggetto l'allevamento semi-sedentario ed un regime giuri dico per i boschi ed i pascoli che ne garantisce l'inalienabilità e la destinazion economica. Stesso discorso per le capanne degli allevatori in montagna, com prensive di uno o due ovili, dette *katuniste* o *stanovi*, in cui la proprietà del terreno è indifferente, perché dalla proprietà astratta del bene è separato il diritt di pascolare. Il sistema si è mantenuto anche durante l'esperienza socialist dello stato iugoslavo, che ha mantenuto la *zadruga* sotto la forma, apparente mente più moderna e progredita, della cooperativa rurale.

In Grecia, più precisamente nel Peloponneso, esiste una forma di proprietà co lettiva familiare nel massiccio di *Aroania*, intorno alla città di Sopito; si tratta (un sistema, «in cui le relazioni parentali sono finalizzate alla possibilità di fi convivere l'agricoltura con l'allevamento, caratterizzato da una comunione en ditaria necessaria, che prevede la divisione tra coeredi solo con riguardo all casa di abitazione, mentre le terre destinate alla coltivazione ed al pascolo resti no in comunione».

In Spagna si considerano terreni vicinali in uso comune, in conformità alla leggi vigente dell'11 novembre 1980, quei terreni di natura speciale che, indipendor temente dalla loro origine e dalla loro destinazione, appartengono a raggruppi menti vicinali, intesi non come entità amministrative, ma nella loro qualità gruppi sociali.

Ancora, forme di proprietà collettiva esistono nei paesi scandinavi, con rifer mento all'allevamento delle renne, e nei paesi dell'est europeo, soprattut: Russia, Polonia ed Ungheria, ma il passaggio da un regime collettivista ad un quello attuale, non meglio definito, rende assai problematica una aggiorna valutazione di tali fenomeni.

Potrebbe dirsi, con riguardo al rapporto tra codici e proprietà collettive, che ti stati non avevano una tradizione civilistica significativa e condivisa, racchiu in un codice autorevole e che pertanto il permanere di tali fenomeni non è significativo. Ciò nonostante, delle scelte meno dogmatiche ed ordinanti potevai essere realizzate. In Svizzera, ad esempio, il codice civile di Eugen Huber, d 1907, che ha un carattere «orgoglioso ed originale» e che non si ispira ad alcumodello, tenta, riuscendovi spesso, di recepire le istanze più profonde e caratt ristiche del popolo svizzero. Un codice che, a dispetto degli stereotipi, vuo essere insieme popolare e sociale, e dove la proprietà individuale, che è caratt rizzata da una ispirazione sociale garantita dal divieto dell'abuso del diritto, sposa felicemente alla consuetudine (il secondo comma dell'art. 1 recita: «N casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore»); u consuetudine che permette, nelle valli alpine dei Quattro Cantoni, di difende e sviluppare forme di proprietà collettiva (penso soprattutto ai Patriziati di

Canton Ticino) le quali riescono a convivere perfettamente con la moderna economia di mercato.

Concludendo su questo specifico aspetto, non può non rilevarsi come nei diversi stati dell'Europa continentale senza una precisa ed originale caratterizzazione giuridica, la proprietà collettiva sia comunque presente in modo diffuso, anche se frammentato: una proprietà collettiva che si conforma alla natura del territorio, alla cultura dei suoi abitanti, alle tradizioni economiche e giuridiche. Il riffuto di questa realtà da parte dei codici ufficiali è più o meno netto, ma certamente altrettanto diffuso che non nei paesi a più marcata tradizione codicistica. Segno che il pregiudizio circa l'inefficienza della proprietà collettiva elaborato dall'Illuminismo ha avuto un seguito profondo, anche in nazioni dove il liberalismo politico ed economico è stata un'esperienza effimera, storicamente limitata e comunque politicamente poco significativa. Il che, tuttavia, dimostra ancora una volta che le comunità di villaggio, pur diverse tra di loro nei vari stati europei, si caratterizzano tutte per una atavica solidarietà tra abitanti dei villaggi e tra generazioni passate e future, una solidarietà profondamente avvertita, che riesce a resistere a radicate teorie economiche ed a profondi e duraturi regimi politici.

9 Il concetto di proprietà nel Common Law e le difficoltà di una comparazione

ne preliminare che il termine property non può essere tradotto con "proprietà" to di proprietà della tradizione continentale, occorre partire dalla consideraziodo si voglia confrontare l'istituto anglosassone del right of property con il dirittema del diritto di proprietà nel diritto inglese, o ancor più specificamente quanque, fondamentale per l'esperienza europea, l'Inghilterra. Quando si affronta il tica derivante da forme di proprietà collettiva nei paesi di Common Law, e dun-L'analisi svolta non sarebbe completa se non si esaminasse anche la problemacisamente nella sua particolare attitudine a conformare i propri istituti non per implicata mediante il termine proprietà, perché comprende tutti i diritti che comcategoria giuridica essa indica una classe di situazioni molto diversa da quella tenenza esclusiva nel senso per cui una cosa può dirsi propria di qualcuno; come perché «come termine tecnico-giuridico esso non contiene il concetto di apparsprudenziali – i writs – concessi ai titolari di situazioni lese. Così, alla tradiziomezzo del loro inquadramento teorico-sistematico, ma attraverso i rimedi giuri- nel diritto anglosassone, nell'origine storica di questo ordinamento, o più pre-La differenza cui si fa riferimento affonda le sue radici, come sempre - o quasi proprietà nei sistemi romanistici, ad esempio: le azioni a tutela della proprietà». non comprende quelle materie che costituiscono parte integrante del diritto di infine, come elemento strutturale della sistemazione giuridica la law of property inoltre tutti i diritti sui beni anche incorporali di cui il titolare può rispondere; portano l'uso ed il godimento di un bene sulla base di un rapporto diretto ec

nale e molto risalente distinzione, che in quell'ambiente ricorre, tra *real* perty e personal property, corrispondono rispettivamente le situazioni di al tenenza di natura feudale, che originariamente erano tutelate da rimedi recratori, quanto alla prima, e le situazioni di appartenenza che originarian erano tutelate con rimedi risarcitori, quanto alla seconda (una distinzione, sta, che peraltro si va affievolendo sempre più con il passare degli anni).

colui che ha concesso l'investitura ed il titolare del beneficio. Solo in seguito embrionale, non è altro che una situazione personale e relativa che intercoi stitura, ovvero il rapporto con il proprio signore: la real property, ad uno ovvero il fondo, né l'utilità, ovvero il diritto sul bene, ma semplicemente l investitura. Ciò che in origine il feudatario inglese possiede non è né il intorno al bene non più inteso come cosa corporale, bensì come rechte gewe va inquadrata in una prospettiva storica molto risalente, che fa capo alla stri cosa corporale. Ancora una volta tale distanza, per essere esattamente comp delle situazioni di natura reale, che intendeva la proprietà come signoria si mica, mentre nell'Europa continentale è stata accolta la concezione roman stica della proprietà, intesa quale situazione di titolarità di diritti di natura co Resta il fatto che in Inghilterra si avverte ancora l'eco della concezione gen complicazione che una tale sovrapposizione poteva provocare. saisine (uso il termine francese, perché è quello che meglio evoca la situa francese saisine), ovvero come utilità astratta di cui si diventa titolari tr nella sua complessa poliedricità) è divenuta possesso in senso stretto, con ti la scomparsa delle signorie feudali, cioè dei detentori del potere di investiti feudale seguita ai normanni e costruisce il concetto di real property, app


situazioni, o - con una terminologia più familiare al giurista di civil law, n mi di civil law, una scrie di situazioni minori, derivanti dal frazionament accanto ad una situazione reale "forte", assimilabile alla proprietà nota nei pre (fee simple), per la durata della vita del suo titolare (life estate), per la diritto inglese tradizionale «la titolarità del bene può essere attribuita per tema di waste a determinare le modalità di godimento dell'immobile. Co alla loro durata (cosiddetta teoria degli estates), mentre sono le regole deti delle peculiarità del diritto inglese) non tanto in base al contenuto, bensì ii del tutto esatta - diritti reali minori, si distinguono tra loro (ed è questa ur l'appartenenza secondo moduli aventi configurazioni quanto mai varic L'immagine tradizionale del diritto immobiliare inglese, pertanto, m decenni del secolo scorso – lo jus disponendi in ordine ad un diritto limit mon law anteriore alle riforme legislative promulgate a far data dagli specie di diritti attribuiscono certe facoltà: in primo luogo l'usus ed il fi un periodo di tempo avente una durata predeterminata (leasehold). Questi ta della vita del suo titolare e dei suoi discendenti in linea retta (fee tail), tempo era commisurato alla sua estensione temporale». E' poi riconosciuto al titolare del diritto anche lo jus disponendi ma – ne

Appare pertanto indiscutibile come tale stato di cose non fosse conciliabile con le trasformazioni economiche iniziate verso la fine del settecento e giunte ormai a maturazione alla fine dell'ottocento quando, con una serie di riforme, il legislatore inglese ha garantito la commerciabilità dei beni mobili, ponendo le premesse per le successive trasformazioni che hanno condotto all'attuale configurazione della *law of property*.


Dati questi presupposti, appare evidente come in Inghilterra la problematica degli usi civici o comunque delle proprietà collettive sia da concepire in modo del tutto differente rispetto alla prospettiva continentale. Comuni sono, certamente, le questioni legate alla proprietà collettiva ed alle situazioni di comunione, ma apparirebbe estremamente arbitrario un tentativo di comparazione tra sistemi di communa law e sistemi di civil law sull'argomento, essendo lo stesso concetto di proprietà collettiva e pubblica assai difficile da inserire nel contesto d'oltremanica. Il che non significa che non si avvertano, a volte, gli stessi problemi: solo, ovviamente, essi trovano soluzioni molto differenti rispetto alle nostre.

Emblematica, in tal senso, è la questione della conformazione dei limiti di diritto pubblico alla proprietà privata. In proposito, è osservazione ricorrente che al modello continentale (e, segnatamente, francese, visto che è in questo ambiente che «la conformazione della proprietà immobiliare da parte dell'attività normativa della Pubblica Amministrazione ha raggiunto un grado di suprema completezza») della separazione diritto pubblico / diritto privato nell'istituto della proprietà, corrisponda nel mondo anglosassone una sostanziale unitarietà del medesimo istituto, cui pertanto sarebbero estrance una serie di questioni di cui, al contrario, frequentemente discutono la dottrina e la giurisprudenza nei sistemi di civil law. Ciò non toglie, tuttavia, che come spesso accade quando si affronta un istituto da un punto di vista comparatistico, quelle che a prima vista possono apparire come distanze incolmabili siano in realtà solo diverse prospettive da cui affrontare i medesimi problemi.

Dall'affermazione della natura unitaria del diritto di proprietà inglese, infatti, non sarebbe affatto corretto dedurre una indifferenza di tale ordinamento per il tema delle limitazioni che, in nome dell'interesse pubblico, possono essere poste al diritto di proprietà. Tale problematica, al contrario, è fortemente avvertita, e numerose pronunce giurisprudenziali testimoniano la presenza anche nel common law di situazioni in cui si impone un bilanciamento tra interessi pubblici ed interessi privati. Così, la differenza strutturale, per il profilo qui considerato, del diritto di proprietà come concepito nei due ambienti giuridici, quello di common law e quello di civil law, presi in considerazione, si risolve in realtà in un diverso metodo con cui viene affrontato il bilanciamento tra interessi pubblici ed interessi privati, bilanciamento comunque sempre necessario in entrambe le aree giuridiche. In questo senso, dunque, anche nei paesi di common law la proprietà collettiva può svolgere un suo precipuo ruolo e può essere i potizzata attraverso una scomposizione dei vari profili che la compongono:



Pianta delle terre demaniali di Rocca Casale (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).



Montagna dell'Arinca (Renga?) e il suo demanio (A.S.A. Atti Demaniali, b 132),

certo le stratificazioni storiche diverse, la stessa conformazione della campagna inglese, la tradizione giuridica radicalmente difforme da quella affermatasi nell'Europa continentale propongono modelli che non sono comparabili. Non per questo, ed in una prospettiva di unificazione europea del diritto privato, occorre rinunciare ad indagare la realtà giuridica ed a proporre accostamenti e soluzioni.

10 La proprietà collettiva nel codice civile italiano del 1942

Tornando all'Italia. L'operazione che porterà all'approvazione, in qualche misura improvvisa e forse frettolosa, del codice civile italiano del 1942, si caratterizza per due novità: la prima consiste nella realizzazione di un modello intermedio tra la tradizione francese del *Code civil* e l'impostazione sistematica tedesca; la seconda consiste nell'unificazione tra diritto civile e diritto commerciale. La proprietà aveva ormai perso il suo ruolo trainante dell'economia e ad essa si era sostituita l'impresa. Di ciò il codice prende atto, e conseguentemente il ruolo della proprietà, intesa nel senso classico, viene ad essere ridotto.

significativi del disfavore con la quale veniva guardata: da un lato l'assenza di presente nel codice, vengono dedicati pochi cenni. Pochi cenni soltanto, ma ancora del tutto chiarite), ed alla comunione, unica forma di proprietà collettiva nuova, che meriterebbe una ri-valutazione ed un approfondimento ad oggi cersa come disposizione materiale e giuridica». Come si vede, una prospettiva to, e quello collettivo (del gruppo) che si esplica nella gestione della cosa intecapo al soggetto (collettivo) la proprietà del bene comune» e quindi «distingue problema della comunione nell'angolo visuale del soggetto e di ravvisare in altre interpretazioni possibili, meno legate ad una visione egoistica del diritto di Eppure la dottrina che maggiormente si è interessata del fenomeno "comuniore sui diversi interessi con una tale forza che trova rari riscontri nel codice appunto, lo scioglimento: addirittura un diritto potestativo, destinato a prevalesciogliersi sulla base del diritto del componente la comunione di chiedere, comunione viene costruita proprio su di un equilibrio precario, sempre pronto a personalità giuridica, dall'altro la sua tendenziale precarietà temporale. La della stessa, caratterizzazione che però non si è prodotta, per motivazioni non prietà (ci si sarebbe potuto attendere una caratterizzazione in senso corporativo Non viene però ad essere modificata l'impostazione liberale del diritto di protra l'interesse individuale (del singolo comunista), che si concreta nel godimenproprietà. Come ricorda Emilio Romagnoli, Branca «ravvısa nel gruppo, nella ne" – il riferimento, ovviamente, è a Giuseppe Branca – aveva proposto delle persona giuridica collettiva", la "chiave di volta" che consente di risolvere il

> | 11 | Nuove forme e nuove funzioni della proprietà collettiva tra codici e legg speciali.

Anche in Italia, comunque, un tentativo di prestare maggiore attenzione all'isti tuto delle proprietà collettive può essere rinvenuto in agricoltura, e particolar mente con le varie leggi sulla montagna che si sono susseguite nel dopoguerra E' nota la legge 31 gennaio 1994 n. 97, che intendeva innovare alcuni aspett specifici degli usi civici e che è stata dichiarata incostituzionale proprio su tal aspetti dalla Corte costituzionale con la sentenza 156 del 1955. Ma il fenomenappariva comunque confinato in agricoltura e giustificato dalle particolari carat teristiche dell'economia agricola.

Al di fuori di tale esperienza, il diritto civile contemporaneo conosce, tra l forme di sfruttamento collettivo di un bene, la cosiddetta multiproprietà, il cu inquadramento dogmatico permette una breve riflessione sulla possibilità d sfruttamento non contemporaneo di un singolo bene. Sebbene non sia questa l sede per affrontare il problema della temporaneità del godimento di un ben immobile, tuttavia deve riconoscersi al fenomeno di aver tradotto giuridica mente un'esigenza assai antica, quella cioè di permettere il godimento turnario di un bene che per sua natura è passibile di tale sfruttamento. Un'esigenza logi ca, prima ancora delle motivazioni economiche che hanno permesso un significativo sviluppo di tale fenomeno, rende ragionevole tale profilo, ed il fatto daver escluso – alla radice – tale possibilità dimostra ancora una volta come i legislatore liberale avesse al riguardo una posizione preconcetta.

Anzi, la multiproprietà (anche a non voler considerare i demani collettivi) rappresenta proprio la dimostrazione che, in alcuni casi, la proprietà esclusiva noi è efficiente, e che forme diverse, più articolate, di utilizzazione del bene da partidi diversi comproprietari a vario titolo possono raggiungere un risultato, in tem di una più razionale ripartizione della ricchezza, molto più efficiente rispetti alla visione tradizionale della proprietà. E questa considerazione appare pertinente sia nel caso in cui la multiproprietà venga ritenuta una categoria diversi da quella della proprietà tradizionale, in quanto non rientra nello schema codi cistico, sia nel caso in cui la si ritenga una proprietà vera e propria, rientrante pieno titolo nel concetto di proprietà fatto proprio dal codice.

12 La "persistenza" di un modello alternativo di proprietà agli inizi del terzo millennio.

La riflessione sul tema svolto permette, in conclusione, di mettere in luce quella sin golare persistenza della proprietà collettiva in un ordinamento che tendenzialment tende a negare ad essa un ruolo economicamente rilevante o comunque, a tutto vole concedere, a mantenerla entro ambiti limitati e – soprattutto - eccezionali.

utile, ma anche altrettanto urgente. confrontarsi in futuro. E il fatto che le proprietà collettive persistano nell'esperienza storica è proprio la dimostrazione che questo confronto non solo è assai umanesimo che veda l'uomo parte dell'universo e non suo padrone, occorrerà ambiente non inquinato e non malato, dalla riscoperta dei valori di un nuovo to delle risorse non rinnovabili, dal diritto delle generazioni future ad avere un Con questi problemi, che nascono dall'esigenza di un più razionale sfruttamensviluppo finanziario, dopo. Ma questa semplificazione mostra i suoi limiti di dendo in modo perfetto alle esigenze dello sviluppo industriale prima, e dello che ha permesso all'idea di proprietà di affermarsi così prepotentemente, risponfronte a fenomeni antichi, quali gli usi civici, e moderni, quali la multiproprietà. che misura, sotto un profilo storico, le semplificazioni sono sempre fortunate) necessità operare una semplificazione. Una semplificazione fortunata (in qualliberale, nell'imporre una visione esclusiva del diritto di proprietà ha dovuto di Che cosa significa allora, oggi, questa persistenza? Significa che il legislatore

fiduciosi il futuro delle proprietà collettive. messo avviso di chi scrive, può trovarsi un riferimento autorevole cui attidare garantito. Ed infatti è proprio in questa funzione sociale che, secondo il somcetto morale e giuridico del dovere di solidarietà, di configurare la proprietà collettiva all'interno dell'ordinamento e di assegnare ad essa un ruolo protetto e pure oggi appare quanto meno appannato, che permette, insieme all'altro preno del codice civile sia all'interno dei valori costituzionali. Dunque, è proprio luce la dimensione multiforme e composita del diritto di proprietà, sia all'intertempi lontani, da Enrico Finzi a Salvatore Pugliatti, ha esemplarmente messo in Mi si permetta una notazione conclusiva. La dottrina giuridica italiana sin da l'utilizzo del riferimento costituzionale alla funzione sociale della proprietà, che

Nota bibliografica

Padova, Cedam, 1990; P. Grossi, "Un altro modo di possedere". L'emersione di forme alternative di Le citazioni contenute nel testo, e la maggior parte dei riferimenti, sono tratte dalle seguenti opere: Property - Propriété - Eigentum. Corso di diritto privato comparato, Padova, Cedam, 1992 proprietà nella coscienza giuridica post-unitaria, Milano, Giuffrè, 1977; CANDIAN, GAMBARO, POZZO. AA.VV., Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa, a cura di G.C. DE MARTIN.

DELLE TERRE CIVICHE NELLA REALTÀ ATTUA ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE

Pietro Nervi

1. Premessa. 2. La disciplina dell'utilizzazione delle risorse naturali

3. Il patrimonio comune: economico e naturale. 4. L'amministrazione dei demani civici 8. Il bilancio di esercizio. 9. Lo stato patrimoniale. 9.1. La contabilità del patrimonio econ proprietà collettive. 5. L'organizzazione. 6. La gestione. 7. La rilevazione contabii

9.2. La contabilità fisica delle risorse naturali. 9.3. La contabilità del patrimonio natu 10. Il problema della trasmissibilità alle generazioni future. II. Le conclusioni.

1 Premessa

un'altra parte, a beni aventi destinazione economica prevalentemente scuna ben definita, e con propria organizzazione, con specifici obiettivi riferimento, da una parte, ad una pluralità di istituti, diversi per origine sto che lo compongono. modo di documentare in seguito, sorgono difficoltà per la valutazione dei dimensione concreta, espressa in termini quantitativi, anche se, come a si di una collettività che, per quanto astratta, corrisponde ad una realtà di pastorale. Relativamente alla collettività degli abitanti, titolare dei diritti, per struttura giuridica e, quindi, necessariamente a singole amministrazior Trattare degli aspetti attuali della gestione dei demani civici ci impone o Il che consente di dare al fondo, rappresentato dal patrimonio comun-

di uso civico; in altri casi, beni collettivi di una popolazione, variamente mento in natura degli abitanti (escluso il prodotto principale dei boschi); sono talora, come avviene spesso nelle Alpi, beni del Comune, lasciati a ha ricondotto le molteplici situazioni delle terre civiche a tre casi emblei Come è noto, le terre civiche di cui si parla hanno varia natura. SERPIERI minati (università agrarie, comunali, regole, ecc.). ta, demani civici, amministrati dal Comune, sui quali gli abitanti hanno

anche da non residenti), ha importanza mettere in evidenza: citano i loro diritti collettivi (nel passato utilizzati esclusivamente da ess Quanto alla gestione dei terreni sui quali i componenti la collettività local

- con quali modalità sia amministrato e gestito il patrimonio comune (si ne patrimoniale e bilanci; modi di compilazione di essi);
- se i prodotti di esso siano tutti o solo in parte goduti direttamente (ın ı dai componenti la collettività locale;
- quale destinazione abbia ed in quali modi indiretti vada a vantaggio de; tanti la parte che essi non godono direttamente;